

**Comune di Bojano**  
*Provincia di Campobasso*  
Piazza Roma, n. 153 C.a.p. 86021

**CONTRATTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  
PER LE PRESTAZIONI DI “COORDINATORE PEDAGOGICO” PRESSO LE SEZIONI  
PRIMAVERA PRESENTI NEL COMUNE DI BOJANO E A SUPPORTO DEL  
“RESPONSABILE DEL SETTORE PRIMO”**

**DAL 13 OTTOBRE 2014 AL 12 OTTOBRE 2015**

L'anno 2015, il giorno 10 del mese di ottobre, presso la sede del Comune di Bojano – sito in Piazza Roma, n. 153 – CAP 86021 sono convenuti:


1) da una parte il dr. Alfonso La Banca quale Responsabile del Settore I^, (Segretario Generale), nato a Prata Sannita il 01.02.1953, domiciliato per la carica in Bojano, Piazza Roma, n. 153, CF/P.IVA : 80002190702 (qui di seguito denominato “Committente”);

e

2) dall'altra parte la dr.ssa Maria Palladino nata a Bojano (CB) l'11.10.1978 ed ivi residente in Via Massari, n. 241, CF: PLLMRA78R51A930X (di seguito denominata “Collaboratore”),

**PREMESSO**

- che con Delibera della Giunta comunale n° 95 del 06.08.2014 avente ad oggetto “Programma di inclusione sociale e interventi socio-educativi servizi per la prima infanzia. Approvazione avviso pubblico comunale A.S. 2014/2015” si prevede l'utilizzo di personale per tutte le attività che spettano al Comune per quanto concerne la verifica, il controllo e il monitoraggio del servizio di Sezione Primavera;
- che con Delibera giuntales n. 141 del 03.10.2014 venivano conferite le direttive in merito al servizio in argomento;
- che con Determinazione Dirigenziale n. ~~191~~ 192/2014 si dà incarico per il progetto di sezione primavera 2014/2015



### **Articolo 1 – Oggetto dell’incarico.**

I compiti assegnati all’incaricata, e che questa dovrà svolgere in forma autonoma e senza vincoli di subordinazione con il Comune, si concretizza nel seguente progetto e nel programma allegato al presente contratto, da svolgere in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e a sostegno del responsabile del Settore I nonché responsabile unico del progetto (RUP) delle Sezioni Primavera presenti sul territorio comunale;

premettendo che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 392 del 13 agosto 2013 la Regione Molise ha inteso rafforzare i servizi socio-educativi per la prima infanzia, nello specifico, le così dette "Sezioni primavera" con destinatari i bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Il Comune di Bojano con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 06.08.2014 ha promosso l’intento della Regione Molise approvando un avviso pubblico finalizzato ad accogliere le manifestazioni di interesse all’attivazione del servizio di Sezione Primavera da parte dei soggetti in possesso dei requisiti specifici per garantire tale servizio. Per l’anno educativo 2014/2015 saranno presenti sul territorio comunale due Sezioni Primavera gestite dal Comune mediante una Cooperativa sociale.

L’Amministrazione comunale vuole garantire la qualità del percorso educativo offerto alle famiglie ed ai bambini iscritti attraverso la figura del coordinatore pedagogico. I compiti del coordinatore saranno quelli di supporto all’attività educativa monitorando e verificando l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione del servizio e l’attività didattica educativa e proponendo eventuali soluzioni utili al loro miglioramento curando i rapporti con le istituzioni del territorio. In particolare dovrà adempiere agli obblighi del monitoraggio previsti dall’utilizzo delle risorse finanziarie così come previsto dagli articoli 13 e 15 dell’avviso pubblico allegato alla Delibera di Giunta Regione Molise n. 392 del 13.08.2013.

Dette attività dovranno essere espletate nel rispetto delle disposizioni emanate dal Responsabile del Settore I°.

### **ARTICOLO 2 – Modalità di svolgimento dell’incarico.**

(1) La collaboratrice svolge le attività di cui viene incaricata senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune committente: gode infatti di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento delle prestazioni, garantendo che queste vengano comunque rese in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato stabilite dal committente e secondo le direttive e le indicazioni programmatiche fornite da questo ed alle quali la collaboratrice dovrà attenersi.

(2) Il Comune committente si impegna a fornire alla collaboratrice quanto necessario per il corretto svolgimento delle prestazioni, mettendo a sua disposizione gli strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all’espletamento delle attività sopra specificate.

(3) Compatibilmente con gli impegni assunti con questo contratto, la collaboratrice potrà prestare la propria attività anche in favore di terzi, dandone comunicazione al committente mediante autocertificazione scritta che indichi quali attività intende prestare a favore di terzi, specificando che queste siano compatibili e non concorrenti col rapporto di collaborazione instaurato col Comprensorio.

(4) Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in cui, a seguito di verifiche eseguite dal committente sull’attività svolta dalla collaboratrice per conto di terzi, risulti che quest’ultima abbia instaurato rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse, con l’incarico di “Referente tecnico - organizzativo” conferitole dal Comune col presente contratto .

### **ARTICOLO 3 – Obbligo di riservatezza.**



- (1) La collaboratrice deve osservare le regole sul segreto d'ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico e non potrà portare in alcun modo tali informazioni a conoscenza di terzi;
- (2) Gli obblighi e le clausole stabiliti dal comma precedente hanno, per il committente, carattere essenziale ed irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ARTICOLO 4 – Decorrenza e durata dell'incarico.**

- (1) L'incarico conferito alla dott.ssa Maria Palladino col presente contratto ha decorrenza dal 13 ottobre 2014 ed andrà a scadere il 12 ottobre 2015; alla sua scadenza potrà eventualmente venire prorogato o rinnovato dal Comune ;
- (2) La collaboratrice dovrà redigere entro il 31 ottobre 2015 la dichiarazione descrittiva del lavoro svolto e dello stato di attuazione degli obiettivi, per consentire la verifica della rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti e del rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.
- (3) L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta alla collaboratrice.

#### **ARTICOLO 5 – Compenso.**

(1) Il Comune committente corrisponderà alla collaboratrice incaricata, per le prestazioni previste dagli articoli precedenti e solo dopo averne accertato l'esatto adempimento, un compenso totale complessivo annuo di € 6.600 Euro (6600/00), escluso oneri riflessi e non soggetto ad I.V.A., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., trattandosi di prestazione collaborativa di natura occasionale e non esercitata per professione abituale. Il soggetto "committente" provvederà ad applicare alle somme costituenti l'ammontare complessivo del compenso per le prestazioni rese dalla "collaboratrice" le ritenute ai fini IRPEF, le detrazioni per carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico della "collaboratrice", così come previsto dall'art. 34 della legge n. 342/2000 e successive disposizioni.

Il "committente" provvederà altresì, ad effettuare il versamento dell'IRAP, il versamento dei contributi dovuti al Fondo di Gestione Speciale istituito presso l'INPS e dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL, anche per la quota a carico della "collaboratrice" e a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore della "collaboratrice" a copertura dei rischi afferenti alla responsabilità civile verso terzi.

(2) Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri aggiuntivi né indennità di cessazione dell'incarico, fatto salvi soltanto i rimborsi delle spese per eventuali viaggi o trasferte secondo l'articolo seguente. Il compenso suddetto verrà corrisposto alla collaboratrice mensilmente.

#### **ARTICOLO 6 – Rimborso delle spese per eventuali viaggi o trasferte.**

(1) Qualora la collaboratrice dovesse effettuare viaggi o trasferte fuori dal territorio del Comune per motivi direttamente collegati all'incarico che le viene conferito, le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio, debitamente autorizzate, le verranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi per un importo massimo di € 500,00 (Euro Cinquecento/00); le spese per l'uso del proprio automezzo privato per i viaggi verranno rimborsate nella misura di 1/5 del prezzo al litro della benzina o del gasolio vigente al primo giorno di ogni mese di riferimento per ogni kilometro percorso.

#### **ARTICOLO 7 – Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione.**

(1) Qualora si verificassero eventi quali malattia, infortuni e maternità si applicheranno le seguenti disposizioni legislative: l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m., che ha



previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'INPS in favore dei lavoratori autonomi privi di altre forme di tutela previdenziale; il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m. ed il Decreto interministeriale del 4 aprile 2002, che hanno disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare; l'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m., che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia; l'articolo 5 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e s.m., che ha esteso ai lavoratori autonomi l'obbligo assicurativo contro gli infortuni.

(2) Nel caso in cui sopravvengano eventi che comportano l'impossibilità di eseguire le prestazioni oggetto di questo contratto per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, le prestazioni resteranno sospese senza che il Comune corrisponda alla collaboratrice il compenso pattuito:

- in caso di infortunio, fino a guarigione;
- in caso di malattia, per un periodo massimo di 61 giorni, pari ad un sesto della durata prevista dal contratto (12 mesi = 365 giorni : 6);
- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta ed i 4 mesi successivi alla data effettiva del parto; in questo caso la durata del rapporto sarà prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione; su richiesta, la collaboratrice potrà fruire della sospensione delle prestazioni senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data del compimento del 7° mese di vita del bambino; nel caso in cui la proroga del rapporto risulti impossibile è riconosciuto alla collaboratrice un diritto di prelazione per l'assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.

(3) La collaboratrice dovrà comunicare preventivamente e tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire le prestazioni al fine di permettere al Comune di intervenire con soluzioni alternative.

(4) In caso di malattia od infortunio la collaboratrice deve presentare al committente la relativa documentazione sanitaria entro 24 ore dall'inizio della malattia o dall'infortunio.

(5) La dott.ssa Maria Palladino ha diritto a periodi di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) per un totale di 12 giorni, pari ad un decimo della durata del contratto, da godere compatibilmente con le esigenze di funzionalità delle prestazioni di cui è incaricata.

#### **ARTICOLO 8 – Conclusione del contratto, recesso e risoluzione del contratto.**

(1) Il contratto si conclude alla scadenza del termine concordato, fatta salva la possibilità di prorogarlo o di rinnovarlo sulla base delle necessità del Comune committente ed alle altre condizioni indicate nel precedente articolo 4.

(2) Tanto il Comune committente, quanto la collaboratrice incaricata possono recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza del termine previsto dandone comunicazione scritta alla controparte con un preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione; la parte che non rispetta il periodo di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato alla prestatrice d'opera per il periodo di preavviso non rispettato.

(3) Il contratto è risolto unilateralmente dal Comune committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata delle prestazioni superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.;



- inosservanza, da parte della collaboratrice, degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti articoli 3, 4 e 7;
- impossibilità sopravvenuta delle prestazioni che formano oggetto dell'incarico.

#### **ARTICOLO 9 – Consenso al trattamento dei dati personali.**


(1) Con la sottoscrizione del presente contratto la dott.ssa Palladino Maria autorizza espressamente il Comune di Bojano a trattare i propri dati personali ed a comunicarli o trasmetterli anche ad altri soggetti o enti nei limiti di quanto necessario ai fini dell'espletamento delle prestazioni dedotte in contratto e del pagamento dei compensi da questo previsti, e comunque nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato col D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dai successivi provvedimenti autorizzativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali. Il presente atto viene redatto sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso.

#### **ARTICOLO 10 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti norme civili e fiscali, in quanto compatibili con lo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto nella sede del Comune di Bojano (CB), il giorno 15.10.2014

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE  
DR ALFONSO LA BANCA – committente-



LA COLLABORATRICE INCARICATA  
Dr.ssa Maria PALLADINO

